

*Avv. Cristina Uberti Foppa
Studio Legale
Viale Coni Zugna 5 –20144 - Milano
Tel.fax 02/461840 – cell. 328/2477094*

All'On.le TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Per la Regione Lombardia di Milano

RICORSO

Del Sig. **MOHAMED YEHIA**, nato a El Sharkia il 15.12.1963 (C.F. MHMYHE63T15Z336C), rappresentato e difeso per procura in calce del presente atto dall'Avv. Cristina Uberti Foppa, con studio in Milano, Viale Coni Zugna 5, presso il quale elegge domicilio, il quale procuratore chiede di ricevere le comunicazioni di cui al presente procedimento al numero di fax 02/461840 o all'indirizzo di P.E.C. cristina.ubertifoppa@milano.pecavvocati.it

ricorrente

contro

COMUNE DI MILANO, DIREZIONE CASA, AREA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP, UFFICIO CONTENZIOSO E ATTIVITA' DI SUPPORTO (C.F. 01199250158), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Milano (MI), Piazza della Scala n. 2 avente domicilio digitale alla P.E.C. attgiudiziari@pec.comune.milano.it

Resistente

E NEI CONFRONTI

Della sig.ra **NOGOY Angelica** – residente in P.zza Martini 2 – 20137 – Milano e del sig. **BAYRAK ISMAIL** – residente in Via Oglio 18 – 20139 – Milano, individuati dal Comune di Milano con comunicazione e-mail del 21 aprile 2023

Controinteressati

e nei confronti di tutti gli altri richiedenti che hanno presentato domanda di partecipazione all'Avviso 6060 – PIANO 2022 ai sensi del vigente art.15, comma 3, del R.R. 4/2017 (Controinteressati) non specificatamente individuabili, in quanto non precisamente individuati negli atti della procedura sopraindicata e immessi in graduatoria perché indicati con un numero Id e non per nome, cognome e indirizzo.

per l'annullamento

PREVIA SOSPENSIVA

del provvedimento n. PG0131775/2023 del 06/03/2023 emesso dal Comune di Milano – Direzione Casa – Area Assegnazione Alloggi ERP - Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto (doc. 1) mediante il quale è stato disposto il rigetto del ricorso PG.122245/2023 avverso la cancellazione dalla graduatoria della domanda di partecipazione all’Avviso 6060 – Piano 2022 volto all’assegnazione di unità abitative pubbliche del Comune di Milano n.ID 4367123 del 28/12/2022 e conseguentemente veniva confermato il provvedimento di cancellazione del 07.07.2022 – P.G. 72282, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.

PREMESSO CHE

In data 03.11.2022 il sig. Mohamed Yehia ed il figlio di anni sedici lasciavano (doc.2) l’immobile di Viale Omero 19 a seguito di ordine di liberazione (doc.3) disposto dal Giudice dell’Esecuzione in data 16.06.2022 nell’ambito della procedura esecutiva n. RGE 1469/2019.

Il ricorrente, infatti, causa precarie condizioni di salute ed economiche, non riusciva a fare fronte al pagamento delle spese condominiali e ad altra spese che lo gravavano, e veniva sottoposto a procedura di pignoramento immobiliare della casa di proprietà di Viale Omero 19 (doc.4).

Il ricorrente ed il figlio venivano collocati dai Servizi Sociali del Comune di Milano in struttura alberghiera convenzionata, nelle more che venisse loro assegnata una casa popolare.

In data 28/12/2022 il sig. Mohamed Yehia presentava, quindi, domanda di partecipazione all’Avviso 6060 per l’Assegnazione di unità abitative pubbliche del Comune di Milano (doc.5).

Il ricorrente allegava la documentazione richiesta ed in base alle dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda gli veniva assegnato un punteggio ISBAR pari a 40,969.

Nel corso dell’attività di verifica svolta dagli uffici preposti, la P.A accertava, da visure catastali e dalla consultazione della banca dati dell’Agenzia delle Entrate, che con atto di compravendita del 2004, l’Istante aveva acquistato da Aler Milano la piena proprietà di un immobile ad uso abitativo, sito a Milano – in Viale Omero 19, successivamente ceduto ad altro proprietario a seguito di decreto di trasferimento del 2022.

Pertanto, la domanda veniva cancellata dall’allora vigente graduatoria definitiva per

manca del requisito di accesso ai SAP di cui all'art.7, comma 1, lett.i), del R.R. 4/2017 e s.m.i. con provvedimento del 07.02.2023 (doc.6).

Avverso tale provvedimento, il ricorrente personalmente presentava ricorso in opposizione (doc.7), evidenziando come l'immobile fosse stato acquistato ad un'asta, a prezzo di mercato, e come l'istante non avesse ceduto ad altro proprietario l'immobile, essendo stato oggetto di pignoramento.

Tale ricorso veniva rigettato con il provvedimento che in questa sede si impugna, sul presupposto che il ricorrente non avesse i requisiti prescritti difettando il requisito di cui all'art.7 comma 1, lett.i).

In particolare, la P.A. evidenziava come tale disposizione prevedesse che i richiedenti e i componenti del nucleo familiare presente in domanda dovessero risultare in *“.....assenza di precedente assegnazione, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici.....”*.

La P.A. evidenziava come il ricorrente avesse acquistato dall'Aler quota 100% della proprietà di un immobile ad uso abitativo realizzato con contributo pubblico sito nel Comune di Milano in Viale Omero 19, atteso che nell'atto di compravendita era prevista alla sezione D il divieto di alienare il suddetto immobile per un periodo di dieci anni decorrenti dal 21 maggio 2010.

In secondo luogo, rilevava come l'attività Edilizia realizzata a costi ridotti avesse lo scopo di avvantaggiare i destinatari degli alloggi, prevedendo come compensazione il divieto temporaneo di alienazione degli immobili con lo scopo di evitare comportamenti speculativi sulle costruzioni.

Il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato per i seguenti motivi.

VIOLAZIONE DI LEGGE

Violazione dell'art.7 co.1 lett.i del R.R. 4/2017, in relazione altresì alla lett.i del punto 5.1 dell'Avviso Pubblico 6060 – Piano 2022. Eccesso di potere per irragionevolezza in relazione all'esclusione dell'istante e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto, manifesta ingiustizia, nonché violazione del legittimo affidamento, mancata valutazione degli elementi in fatto e diritto e mancata valutazione della condizione complessiva del ricorrente

Il provvedimento di rigetto deve essere annullato in quanto emesso in violazione del R.R. 4/2017 e, di conseguenza, il ricorrente dovrà essere reinserito nella graduatoria.

L'odierno ricorrente è, infatti, in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'assegnazione degli alloggi messi a disposizione da controparte, inclusa la condizione di cui all'art.7 comma 1 lett.i) R.R. 4/2017.

Come si evince dalla documentazione che si allega, l'istante ha acquistato la casa di Viale Omero 19 nel 2004, partecipando ad un'asta pubblica e non ha partecipato ad alcun bando, né ha beneficiato di agevolazioni di alcun tipo (doc.8).

La ratio dell'art.7 co.1 lett.i) è di evitare che il privato cittadino possa speculare su immobili acquistati ad un prezzo ridotto grazie alle agevolazioni statali o regionali, tant'è che per tale motivo viene imposto il divieto di cessione per almeno dieci anni.

Nel caso in esame non vi è stato, però, alcun acquisto agevolato, in quanto il sig. Mohamed Yehia ha acquistato la casa ad un'asta pubblica, per partecipare alla quale non erano previsti requisiti personali o di reddito di alcun tipo, cosa generalmente richiesta quando, invece, si assegnano unità abitative pubbliche del Comune di Milano o, comunque, realizzate con contributo pubblico.

D'altro canto il ricorrente ha acquistato la casa pagandola € 76.5000,00 sulla base del prezzo stimato dal perito del Tribunale, ossia il valore di mercato dell'immobile, ma non certo un prezzo agevolato!

Parimenti, tale immobile è poi stato venduto all'asta, in quanto pignorato al ricorrente che, causa precarie condizioni economiche, non è stato più in grado di fare fronte alle numerose spese che lo gravavano.

Come si evince dai documenti allegati (doc.9), il perito del Tribunale nel calcolare il prezzo di base dell'asta ha tenuto conto di una serie di indici che nulla hanno a che vedere con il fatto che si trattasse di alloggio realizzato con contributo pubblico, né è stata prevista una qualche prelazione in favore del Comune stesso.

Lo si ribadisce, la clausola di cui all'art.7 co.1 lett.i) non doveva applicarsi al ricorrente, atteso che lo stesso non ha acquistato la casa di Viale Omero beneficiando di alcuna agevolazione pubblica, né gli è stata assegnata per particolari esigenze personali o problematiche economiche: lo stesso si è aggiudicato la casa semplicemente perché ha fatto l'offerta maggiore.

Lo stesso divieto di vendere l'immobile per un tempo di dieci anni, richiamato dalla P.A. in riferimento alla Sezione D della nota di trascrizione della compravendita, poteva avere un senso qualora l'immobile fosse stato acquistato ad un prezzo agevolato, onde evitare speculazioni, ma, come detto, questo non è il caso di specie e di ciò ne è riprova la circostanza che nessun diritto di prelazione è stato riconosciuto

all'Aler.

Non si dimentichi che, in ogni caso, l'istante non ha venduto la casa di Viale Omero ma gli è stata pignorata, in quanto debitore verso il condominio ed altri creditori poi insinuatisi nella procedura esecutiva.

E' evidente che la P.A. si è limitata ad escludere il ricorrente dalla graduatoria sulla base di un'erronea interpretazione della normativa di specie e senza approfondire la specifica situazione dell'istante, sia in ordine alle modalità di acquisto della proprietà dell'immobile di viale Omero, sia di perdita della proprietà del predetto immobile.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

In merito al *fumus boni iuris* si rinvia a tutto quanto sopra esposto. Per quanto riguarda il profilo del *periculum in mora*, è evidente che fintanto che il ricorrente non sarà inserito nella graduatoria non potrà sperare di potersi vedere assegnato un alloggio e dovrà continuare a vivere con il figlio minore in condizioni precarie.

Il ricorrente ed il figlio hanno lasciato l'immobile di Viale Omero 19 in data 03.11.2023 e sono stati per circa un mese ospiti in una struttura alberghiera convenzionata con il Comune di Milano.

Il costo della stanza, inizialmente a carico del Comune, è stato poi addebitato interamente al ricorrente che a inizio febbraio ha dovuto lasciare tale sistemazione, non avendo le possibilità di fare fronte a tale costo.

Il sig. Mohamed percepisce mensilmente la somma di €875,00, di cui €300 per invalidità, €75 a titolo di assegno unico ed €500,00 quale reddito di cittadinanza (doc.10).

Il ricorrente, già dichiarato invalido con riduzione della capacità lavorativa del 75%, (doc.11) ha visto aggravarsi ulteriormente le proprie condizioni di salute per problemi alla schiena e per una sospetta neoplasia alla mammella (doc.12).

Attualmente il sig. Mohamed ed il figlio di sedici anni sono ospiti a casa di conoscenti, ma trattasi ovviamente di una situazione provvisoria, per cui a breve non avranno un posto dove dormire.

Tale situazione sarebbe ulteriormente destinata a peggiorare se venisse riscontrato che il tumore alla mammella è maligno, atteso che il ricorrente, che dovrebbe sottoporsi a cure molto debilitanti, non avrebbero neppure una casa dove affrontare la malattia e la convalescenza.

A ciò si aggiunga che tale situazione non è modificabile in alcun modo, atteso che le

condizioni di reddito del sig. Mohamed, che non possono certo migliorare atteso il suo stato di salute, non gli consentono di poter locare un appartamento visti i prezzi molto alti del mercato immobiliare.

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Si chiede, con apposita istanza in calce al ricorso l'autorizzazione alla notifica per Pubblici Proclami essendo ignote generalità e indirizzi dei controinteressati, in quanto indicati in graduatoria con numero di Id e non per nome, cognome ed indirizzo, ed essendo questi in numero elevatissimo, risultando quindi materialmente impossibile la notifica a tutti i partecipanti al Bando per cui è causa, onde assicurare l'integrità del contraddittorio.

I controinteressati, sig.ra NOGOY Angelica e sig. BAYRAK ISMAIL sono stati individuati dal Comune di Milano con comunicazione e-mail de 21 aprile (doc.13).

Tutto ciò premesso e dedotto, il sig. Mohamed Yehia, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria e/o incidentale, così giudicare:

In via incidentale e cautelare

- **sospendere l'efficacia del provvedimento n. PG0131775/2023 del 06/03/2023 emesso dal Comune di Milano – Direzione Casa – Area Assegnazione Alloggi ERP - Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto** (doc. 1) mediante il quale è stato disposto il rigetto del ricorso PG.122245/2023 avverso la cancellazione dalla graduatoria della domanda di partecipazione all'Avviso 6060 – Piano 2022 volto all'assegnazione di unità abitative pubbliche del Comune di Milano n.ID 4367123 del 28/12/2022 e conseguentemente veniva confermato il provvedimento di cancellazione del 07.07.2022 – P.G. 72282, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi e **conseguentemente inserire il ricorrente nella graduatoria della domanda di partecipazione all'Avviso 6060-Piano 2022 con il punteggio che gli spetta in conformità alle norme del regolamento regionale e comunale**; o, comunque, prendendo ogni provvedimento si riveli più opportuno ad assicurare gli effetti della richiesta di sospensione;

Nel merito

-accogliere il presente ricorso e tutte le domande ivi proposte, con ogni conseguente statuizione e per l'effetto **annullare l'atto odiernamente impugnato** e ogni altro atto ad esso antecedente o ad esso presupposto o successivo e conseguente e dipendente e/o comunque connesso ancorché non comunicato o notificato e di cui il ricorrente non sia a conoscenza, ritenendo sussistenti i requisiti indicati in ricorso o, in subordine, alcuni di essi, con ogni conseguente statuizione.

In via istruttoria

Ordinare al Comune di Milano il deposito di tutta la documentazione relativa al procedimento amministrativo concluso con l'emanazione dell'impugnato decreto.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Provvedimento di diniego impugnato;
- 2) Verbale rilascio immobile;
- 3) Ordine rilascio immobile;
- 4) Atti relativi alla procedura RGE 1469/2019
- 5) Domanda di partecipazione all'Avviso 6060;
- 6) Provvedimento del 07.02.2023 di cancellazione della domanda presentata dal ricorrente;
- 7) Ricorso in opposizione del ricorrente;
- 8) Atto di acquisto della casa di Viale Omero 19;
- 9) Relazione di stima della casa di Viale Omero 19;
- 10) Situazione reddituale del ricorrente;
- 11) Documentazione invalidità civile;
- 12) Documentazione medica circa le condizioni di salute del ricorrente;
- 13) Comunicazione mail del comune di Milano con i nomi dei controinteressati;
- 14) Decreto ammissione gratuito patrocinio
- 15) Documenti d'identità del ricorrente e del figlio
- 16) Bando Avviso 6060 e graduatoria.

Con vittoria di spese, diritti, onorari, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi e per gli effetti della normativa sul contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminato e che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (doc.14).

Si indica il proprio indirizzo di posta elettronica: **crisrina.ubertifoppa@milano.pecavvocati.it**, il proprio numero di fax 02/461840 per

eventuali comunicazioni e il proprio codice fiscale: BRTCST71P61A794W

Con osservanza.

Milano, 30.04.2023

Avv. Cristina Uberti Foppa

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -
MILANO
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI**

Del Sig. MOHAMED YEHA, nato a El Sharkia il 15.12.1963 (C.F. MHMYHE63T15Z336C), rappresentato e difeso per procura in calce del presente atto dall'Avv. Cristina Uberti Foppa, con studio in Milano, Viale Coni Zugna 5, **presso il quale elegge domicilio**, il quale procuratore chiede di ricevere le comunicazioni di cui al presente procedimento al numero di fax 02/461840 o all'indirizzo di posta certificata cristina.ubertifoppa@milano.pecavvocati.it

ricorrente

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in 20121 Milano (MI), Piazza della Scala n. 2 avente domicilio digitale alla P.E.C. attgiudiziari@pec.comune.milano.it

Resistente

E NEI CONFRONTI

Della sig.ra **NOGOY Angelica** – residente in P.zza Martini 2 – 20137 – Milano e del sig. **BAYRAK ISMAIL** – residente in Via Oglio 18 – 20139 – Milano, individuati dal Comune di Milano con comunicazione e-mail del 21 aprile 2023

Controinteressati

e nei confronti di tutti i richiedenti che hanno presentato domanda di partecipazione all'Avviso n.6060 – Piano 2022 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano (CONTROINTERESSATI) non specificatamente individuabili, siccome non precisamente individuati negli atti della procedura sopraindicata, che sono immessi in graduatoria

per l'annullamento
PREVIA SOSPENSIVA

del **provvedimento n. PG0131775/2023 del 06/03/2023** emesso dal Comune di Milano – Area Assegnazione Alloggi ERP - Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto mediante il quale è **stato disposto il rigetto del ricorso PG.122245/2023 avverso la cancellazione dalla graduatoria della domanda di partecipazione all'Avviso 6060 – Piano 2022 volto all'assegnazione di unità abitative pubbliche del Comune di Milano n.ID 4367123 del 28/12/2022 e conseguentemente veniva confermato il provvedimento di cancellazione del 07.07.2022 – P.G. 72282.**

PREMESSO CHE

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso e per l'annullamento, previa sospensiva e previa ogni idonea cautela collegiale, degli atti indicati in ricorso e relativi alla procedura di bando.

I controinteressati sono da individuarsi negli altri concorrenti al medesimo bando in quanto i medesimi appaiono, all'evidenza, soggetti interessati all'esito del bando de quo e contraddittori necessari del ricorrente siccome un suo inserimento in graduatoria comporterebbero un diverso ordine di assegnazione degli alloggi.

Si ravvisa quindi la necessità o comunque l'opportunità che il ricorso sia esteso a tutte le persone che hanno fatto domanda di partecipazione al suddetto Avviso e inseriti nella graduatoria che, peraltro, non riportano le generalità ma solo un numero identificativo.

Pertanto è interesse e diritto del ricorrente richiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, anche in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari.

Si individuano quali controinteressati nei cui confronti va esteso il contraddittorio tutte le persone indicate nella graduatoria nel quale ha diritto a farvi parte il ricorrente.

La notifica potrà essere eseguita mediante affissione sul sito internet del Comune di Milano o secondo le modalità che codesto Tribunale riterrà opportune.

* * *

Tanto premesso è necessario o comunque opportuno autorizzare il ricorrente alla notifica per Pubblici Proclami del ricorso o di un sunto del ricorso e degli estremi del richiesto provvedimento di autorizzazione alla notifica nelle predette forme e assegnando a Parte Ricorrente i termini di Rito per il compimento dei necessari incumbenti, onerando alla Parte Ricorrente di provvedere, entro il termine che Codesto T.A.R. Vorrà fissare, al deposito della documentazione attestante il compimento della notificazione e degli incumbenti di Rito

tanto premesso e considerato

il ricorrente ut supra rappresentato e difeso, richiamato il contenuto del ricorso principale dallo stesso proposto e la relativa produzione,

fa istanza e chiede

a Codesto Ecc.mo T.A.R. LOMBARDIA – Sede di Milano di Voler provvedere all'emissione di decreto presidenziale ovvero di ordinanza collegiale di autorizzazione alla notifica del presente ricorso, anche per sunto, degli atti e documenti che dovesse ritenere opportuno per Pubblici Proclami, a tal fine autorizzando l'istante a notificare con pubblici proclami sul sito internet del COMUNE DI MILANO ovvero nell'Albo del predetto Ente, ricorso o sunto del ricorso, a tutti i nominativi indicati nelle graduatorie di cui all'Avviso n.6060 -PIANO 2022 sopraindicato e da cui possono ricavarsi i contraddittori necessari e quindi in modo tale da instaurare completo e regolare contraddittorio sul ricorso e le istanze svolte dal ricorrente.

Con osservanza.

Milano, 30.04.2023

Avv. Cristina Uberti Foppa